



Università
per Stranieri
di Perugia

ALL. 1

REGOLAMENTO in materia di reclutamento di Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) a tempo indeterminato e determinato

DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

(Emanato con D.R. n. 148 del 26 maggio 2020)

(Modifiche emanate con D.R. n. 417 del 25 ottobre 2022)

Art. 1 - Norme generali

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per il reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (di seguito denominati CEL) sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, secondo le deliberazioni relative alla programmazione del personale.
2. Al fine di preconstituire graduatorie di candidati dalle quali poter attingere per assumere tale tipologia di personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, l'Università per Stranieri di Perugia (di seguito denominata "Università") indice selezioni pubbliche per ciascuna lingua di cui riscontri o presuma la necessità.
3. La selezione pubblica è volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2 - Assunzioni a tempo indeterminato

1. L'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici per ciascuna lingua è disposta per far fronte ad esigenze di apprendimento delle lingue, sulla base delle determinazioni inerenti il fabbisogno effettuate da parte dei competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità finanziaria.
2. L'assunzione a tempo indeterminato in ogni caso avverrà solo qualora avranno dato esito negativo le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Assunzioni a tempo determinato

1. L'assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici è disposta nei casi e nei limiti previsti espressamente dalla legge e dalle specifiche norme contrattuali.
2. L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di collaboratori temporaneamente assenti e/o per esigenze correlate a programmi di attività di durata temporanea, è



disposta, su motivata richiesta della struttura di afferenza, qualora non sia possibile provvedere mediante personale interno, nel rispetto delle procedure vigenti.

3. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo, di norma, se l'assenza prevista supera i 60 giorni consecutivi e previo accertamento delle disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa. Derghe particolari sono previste in casi debitamente motivati e in presenza di graduatorie ancora valide secondo la normativa vigente.

Art. 4 - Bando di selezione

1. La selezione è indetta con decreto del Direttore Generale.
2. Il bando di selezione deve indicare la lingua a cui si riferisce, i requisiti per la partecipazione, il termine per la presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della selezione stessa e quanto altro necessario per l'individuazione degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro proposto.
3. Il bando di selezione è pubblicato all'albo dell'Università ed inserito nell'apposita pagina WEB dell'Ateneo relativa ai bandi e concorsi. Qualora preveda assunzioni a tempo indeterminato, l'avviso di selezione è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale – Concorsi, salvo diverse disposizioni normative.
4. Il termine per la presentazione delle domande per le assunzioni a tempo determinato non può essere inferiore a 20 giorni ed è fissato di volta in volta dal bando in relazione all'urgenza, alle specifiche necessità ed ai tempi tecnici di diffusione del bando stesso. In caso di assunzione a tempo indeterminato il termine non può essere inferiore a 30 giorni. Tale termine decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale, mentre in caso di selezioni per assunzioni a tempo determinato esso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo dell'Università e di pubblicazione nell'apposita pagina WEB dell'Ateneo relativa ai bandi e concorsi.

Art. 5: Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. Possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere. Ciascun bando potrà individuare l'eventuale area disciplinare del titolo di studio.
 - b. Idonea qualificazione e competenza nello svolgimento della collaborazione in attività di didattica nella rispettiva lingua.
 - c. Madrelinguismo - Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza.
 - d. Capacità di esprimersi nella lingua italiana per necessità funzionali legate all'attività.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. L'Amministrazione può disporre, con decreto motivato del Direttore Generale, in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato.



Art. 6: Domanda e termini di ammissione alla selezione

1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono produrre apposita domanda entro il termine fissato dal bando.
2. Alla domanda, da redigere in lingua italiana ed in carta libera, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione, devono essere allegati il curriculum vitae e i documenti previsti dal bando.
3. Per la presentazione delle domande di partecipazione, il bando può prevedere l'uso di piattaforme digitali dedicate, salvo diverse disposizioni normative.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è formata da tre membri, di cui uno Presidente, esperti nelle materie oggetto delle prove della selezione, scelti secondo criteri di trasparenza e di rotazione, tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a concorso. I tre membri esperti sono scelti tra il personale docente e ricercatore, CEL e personale T.A. all'interno e all'esterno dell'Ateneo. La commissione comprende altresì un segretario verbalizzante scelto dal Direttore Generale tra il personale T.A.

Art. 8 - Criteri e procedure di selezione

1. La selezione per il concorso a tempo indeterminato prevede una prova scritta, anche a contenuto teorico pratico, ed un colloquio; può essere prevista dal bando la valutazione dei titoli. In una seduta preliminare, che potrà svolgersi anche utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati.

La Commissione stabilisce la durata e la tipologia della prova scritta, eventualmente anche a contenuto teorico pratico. La prova scritta si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

La Commissione dispone di 30 punti per la prova scritta e di 30 punti per il colloquio. Nel caso venga inserita nel bando, la commissione dispone di ulteriori 30 punti per la valutazione dei titoli.

La prova scritta e il colloquio sono diretti ad accertare la padronanza della lingua, la chiarezza espositiva finalizzata all'attività di esercitazione richiesta e la competenza nello svolgimento di collaborazione in attività di supporto alla didattica nella rispettiva lingua. Per i candidati stranieri il colloquio sarà altresì volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Il colloquio si intende superato con un punteggio non inferiore a 21/30.

2. La selezione per i CEL a tempo determinato prevede un colloquio e può prevedere anche la valutazione dei titoli.

In una seduta preliminare, che potrà svolgersi anche utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati.

La Commissione dispone di 30 punti per il colloquio, che si intende superato con un punteggio non inferiore a 21/30.



Nel caso in cui siano previsti dal bando sia la valutazione dei titoli che il colloquio, i 30 punti a disposizione della Commissione sono suddivisi in 10 punti per i titoli e 20 punti per il colloquio. Il colloquio si intende superato con un punteggio non inferiore a 14 punti. Per i candidati stranieri il colloquio sarà altresì volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

3. Ove le domande di partecipazione superino un determinato numero previsto dal bando, il concorso sarà preceduto da una prova preselettiva, la cui modalità sarà decisa dalla Commissione.

A seguito della preselezione sarà formulata una graduatoria di candidati che parteciperanno alle prove concorsuali. Ove all'ultimo posto utile risultino candidati con pari punteggio, gli stessi parteciperanno tutti alle prove.

Art. 9 – Titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza sono quelli indicati nell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall'art. 3, c. 7 della L. 127/1997.

Art. 10 - Approvazione delle graduatorie

1. Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma della votazione riportata nelle prove e nell'eventuale valutazione dei titoli, se prevista.
2. La graduatoria definitiva è approvata con decreto del Direttore Generale.

Art. 11 - Utilizzo delle graduatorie

1. La graduatoria formata a seguito di selezione per assunzione di CEL ha validità secondo i termini di legge. L'inizio della validità decorre dal giorno successivo alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.
2. Ai fini dell'assunzione a tempo determinato, si attinge dalla graduatoria seguendo il criterio dell'offerta del contratto al primo in graduatoria disponibile.
3. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato viene data preferenza al candidato disponibile al posto più alto in graduatoria, anche se già in servizio a tempo determinato.
4. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato stipulati con la medesima persona a valere sulla stessa graduatoria non può superare il limite previsto dalla normativa.

Art. 12 - Contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni di legge.
2. Relativamente ai cittadini extracomunitari costituisce condizione indispensabile, per la stipula del contratto individuale di lavoro, la regolare posizione dell'interessato in ordine al soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.



3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di selezione. Scaduto inutilmente tale termine e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato per i casi di comprovato impedimento, qualora compatibili con le esigenze organizzative, il rapporto deve intendersi automaticamente risolto. Entro lo stesso termine l'interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità la propria posizione rispetto allo svolgimento di eventuali altre attività di impiego pubblico o privato.
4. La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato dall'Ateneo comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salva la concessione di una proroga nel caso di comprovati e giustificati motivi di impedimento e se compatibile con le esigenze organizzative.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per ogni altra modalità relativa alla selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo online dell'Ateneo